




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/16, convertito con Legge n. 225/16 smi.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di marzo, legalmente convocato con avviso n. 31943 del 23.3.2017 per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,13 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

| | | | | | |
|----|----------------------|----|----|----------------------|-----------|
| 1 | CIALENTE Massimo | NO | 18 | LUDOVICI Giuseppe | SI |
| 2 | BENEDETTI Carlo | SI | 19 | MANCINI Angelo | SI |
| 3 | BERNARDI Antonello | NO | 20 | MASCIOCCO Giustino | SI |
| 4 | CIMORONI Marco | SI | 21 | MUCCIANTE Alessandro | SI |
| 5 | COLONNA Vito | NO | 22 | NARDANTONIO Antonio | SI |
| 6 | DANIELE Raffaele | NO | 23 | PADOVANI Gianni | NO |
| 7 | D'ERAMO Luigi | NO | 24 | PALUMBO Stefano | SI |
| 8 | DE MATTEIS Giorgio | SI | 25 | PERILLI Enrico | NO |
| 9 | DE PAOLIS Tonino | NO | 26 | PICCININI Alessandro | SI |
| 10 | DI CESARE Ettore | NO | 27 | PLACIDI Salvatore | NO |
| 11 | DI NICOLA Giuliano | SI | 28 | PROPERZI Pierluigi | NO |
| 12 | DURANTE Adriano | SI | 29 | SALEM Ali | SI |
| 13 | FERELLA Daniele | NO | 30 | SANTILLI Antonella | SI |
| 14 | GIORGI Ermanno | SI | 31 | SPACCA Giorgio | SI |
| 15 | IANNI Sergio | SI | 32 | TINARI Roberto | NO |
| 16 | IMPRUDENTE Emanuele | SI | 33 | VITTORINI Vincenzo | SI |
| 17 | LIRIS Guido Quintino | NO | | Totali | 19 |

Partecipano alla seduta, il Vice Sindaco dott. Nicola Trifuoggi, gli assessori comunali Giovanni Cocciantè, Fabio Pelini, Emanuela Di Giovambattista, Emanuela Iorio, Maurizio Capri, Pietro Di Stefano,.

Il presidente accerta che il numero dei presenti (n. 19) è tale da rendere valida la seduta.

Entra il consigliere Perilli (n.20).



Comune dell'Aquila

Entrano i consiglieri Tinari, il Sindaco ed escono i consiglieri De Matteis, Imprudente, Piccinini, Tinari (n. 18).

Entra il consigliere Imprudente (n. 19).

Il presidente pone direttamente in votazione, per alzata di mano, l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/16, convertito con Legge n. 225/16 smi*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, e dei relativi allegati ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del successivo 15 giugno, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio 2016-2018;
- con deliberazione n. 1 del 10 gennaio scorso, l'Esecutivo Comunale ha provveduto a formulare specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti dell'Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nel Bilancio Pluriennale 2016-2018, annualità 2017 ed alla effettuazione dei pagamenti, da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2016 e degli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2017, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo Pluriennale;

ATTESO CHE

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, riconosce ai Comuni il potere di disciplinare con apposito Regolamento le entrate, anche tributarie, di competenza, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima applicabile, essendo la materia oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 23 della Costituzione;
- la medesima facoltà è inoltre ribadita dall'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 smi, in base al quale *"La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 6-ter, rubricato *"Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali"*, del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, prevede in capo ai Comuni la possibilità di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- nello specifico l'adesione alla definizione agevolata, nell'ambito della quale non risultano ricomprese le sanzioni diverse rispetto a quelle riferibili a violazioni tributarie, comporta l'esclusione delle sanzioni irrogate e riportate nell'atto portato a riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;



Comune dell'Aquila



CONSIDERATO IN MERITO CHE

- ai fini della definizione agevolata di cui al richiamato comma 6-ter, l'Ente Locale può provvedere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi, a mente delle vigenti disposizioni in materia e di cui all'art. 11, comma 14, D.L. 8/2017, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, cadente allo stato al prossimo 31 marzo;
- entro i successivi trenta giorni, è necessario che l'Ente stesso provveda a dare notizia dell'avvenuta adozione dell'atto mediante specifica pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale;

PRESO ATTO CHE

- con missiva in data odierna, l'Assessore ai Tributi ha reso nota la necessità per l'Ente Locale di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui al ridetto art. 6-ter, del D.L. 193/2016 smi, limitatamente alle sole entrate tributarie inerenti ad ICI e TaRSU, nonché alle entrate extratributarie afferenti a CIMP e COSAP e ciò con riferimento alle somme non riscosse a seguito di provvedimenti notificati negli anni dal 2000 al 2016, conferendo a tal uopo mandato al Settore Risorse Finanziarie per l'adozione degli atti consequenziali, nonché al Settore Avvocatura limitatamente a quelle interessate da procedure cautelative ed esecutive in corso;

RILEVATO CHE

- in virtù di quanto precede, al fine di disciplinare nel dettaglio il relativo procedimento, agevolando in tal modo l'adesione alla procedura da parte dei debitori interessati, risulta necessario adottare apposito Regolamento, riferibile alle somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- in tal senso, appare opportuno includere, tra quelle oggetto di regolazione agevolata, le sole entrate tributarie, inerenti ad ICI e TaRSU, nonché quelle extratributarie, afferenti a CIMP e COSAP, il cui potenziale, mancato gettito a seguito di adesione da parte dei contribuenti ammonta, relativamente alla sola gestione diretta da parte dell'Ente con riferimento alle annualità in premessa e da quanto desumibile dalle banche dati dell'Ente stesso, all'importo potenziale complessivo di 2 milioni di euro circa, da accantonare a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2016;

EVIDENZIATO AL RIGUARDO CHE

- a norma di quanto all'uopo statuito ex art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 (Legge Finanziaria per l'anno 2001), nel testo integrato e modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;



Comune dell'Aquila



SOTTOLINEATO DA ULTIMO CHE

- la definizione agevolata delle sanzioni in premessa rappresenta un'opportunità sia per l'Ente, fornendo un'importante possibilità di conseguire la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con conseguente, potenziale riduzione dei costi amministrativi e di contenzioso, che per il debitore, attesa la possibilità per quest'ultimo di ottenere una riduzione significativa del debito a seguito della esclusione delle sanzioni;

RITENUTO

- per le ragioni che precedono di approvare il Regolamento recante disciplina della definizione agevolata, ex art. 6-ter, D.L. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 smi, delle sole entrate tributarie ed extratributarie in premessa, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

VISTI

- la Legge 388/2000 smi;
- il D.L. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 smi;
- i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 446/997 smi;
- la delibera n.136 del 21.3.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Risorse Finanziarie e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dal responsabile dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23.3.2017 prot, 31791 allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare in data 24.3.2017 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare il Regolamento recante la disciplina della definizione agevolata, ex art. 6-ter, D.L. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, delle sole entrate tributarie ed extratributarie in premessa, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016, ivi includendo quelle interessate da procedure cautelative ed esecutive in corso;
- di dare atto che la presente deliberazione, unitamente all'allegato Regolamento comunale, sarà pubblicata entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale dell'Ente Locale;
- di dare atto inoltre che, a fronte del mancato gettito potenzialmente registrabile a seguito dell'adesione alla definizione agevolata in questione da parte dei contribuenti interessati che,



Comune dell'Aquila

relativamente alla sola gestione diretta da parte dell'Ente con riferimento alle annualità in premessa, ammonta all'importo potenziale complessivo di 2 milioni di euro circa, in sede di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2016 si provvederà a disporre un corrispondente accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

- di dare atto inoltre che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di relativa esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- di trasmettere la seguente deliberazione ai Settori Risorse Finanziarie, Affari Generali ed Istituzionali ed Avvocatura Generale, Partecipate e Controllo CSA, nonché alla Segreteria Generale, per quanto di eventuale competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il risultato di cui si dà dimostrazione:

consiglieri presenti e votanti n. 19

voti favorevoli n. 19 (Cialente, Benedetti, Cimoroni, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Imprudente, Ludovici, Mancini, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Perilli, Salem, Santilli, Spacca, Vittorini).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano così come il presidente riconosce e proclama

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL nel testo in vigore.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Carlo Benedetti)



Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D. L. 193/16, convertito con Legge n. 225/16 s.m.i.

PRESIDENTE BENEDETTI CARLO

Chi è favorevole?

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione: Approvato.

Metto ai voti l'immediata esecutività per alzata di mano.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione: Approvato.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 23 del 30/3/17
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 ~~136~~ del 30-3-2017

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 smi.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila, 20 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

L'Aquila, 20 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

Città dell'Aquila

Prot n° 0031791 del 23/03/2017

ENTRATA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 23 del 30/3/17
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

**Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L.
193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 smi. Proposta di Consiglio Comunale"**

Il Collegio dei Revisori,

Visti

- la richiesta di parere pervenuta in data 22.03.2017 prot. n. 0031474;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 21.03.2017;
- la proposta di deliberazione consiliare del 22.03.2017 numero provvisorio 28 e l'allegato regolamento;
- il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento al comma 1, lett. b) n. 7, dell'art. 239 in merito alle competenze attribuite all'organo di revisione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- la L. 388/2000 e smi;
- il D.L. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e smi;
- i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Rilevato


- che, come riportato nel corpo della proposta di deliberazione, a fronte del mancato gettito potenzialmente registrabile a seguito dell'adesione alla definizione agevolata da parte dei contribuenti interessati e in relazione alla sola gestione diretta da parte dell'Ente per le annualità interessate, stimato in circa 2 milioni di euro, si provvederà a disporre, in sede di prossima approvazione del Rendiconto 2016, un corrispondente accantonamento al FCDE;
- che il regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione da parte dell'Ente;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016 smi. Proposta di Consiglio Comunale"

L'Aquila, 22 marzo 2017

Bruna Battista

Claudio Broccolini





Comune dell'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 23 del 30/3/17

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE



**Regolamento per la
definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento**



Comune dell'Aquila



INDICE

| | |
|---|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> | 3 |
| Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> | 3 |
| Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> | 3 |
| Articolo 4 – <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> | 4 |
| Articolo 5 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> | 4 |
| Articolo 6 – <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> | 5 |
| Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> | 5 |
| Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> | 5 |



Comune dell'Aquila

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 smi, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie dell'Ente, con riferimento ad ICI e TaRSU ed extratributarie, limitatamente a CIMP e COSAP, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" si intende il Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi dell'Ente, con riferimento alle sole ingiunzioni emesse ed insolute, nonché il Settore Avvocatura Generale, Partecipate e Controllo CSA, con riguardo alle ingiunzioni trasmesse al Settore in interesse.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910, negli anni dal 2000 al 2016 i contribuenti interessati possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:


- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del **31 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale o partita iva, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero



Comune dell'Aquila

massimo di quattro, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa e comunque entro il 31 luglio 2017, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza stessa venga accolta, il Comune comunica comunque entro il termine di cui sopra ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate di uguale ammontare, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto della stessa definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata altresì dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di



Comune dell'Aquila

sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero degli importi oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Relativamente ai debiti definibili, il Comune non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.